



Repertorio n. 180000

raccolta n. 29298

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno, in Ferrara, nel mio Studio, alle ore sedici

addì 25 giugno 2024

Innanzi a me dottor ALESSANDRO RICCIONI, notaro in Ferrara, con Studio in Contrada della Rosa 18, iscritto presso il collegio notarile di Ferrara,

è comparso il signor:

- SECCHIERI STEFANO, nato a Ferrara (FE) il 19 agosto 1961, domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale,

il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della:

"OLTRE MARE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Ferrara (FE), Via Piangipane 44 A/B, capitale sociale euro 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscrizione al registro delle imprese di Ferrara e Ravenna e codice fiscale 01943590388.

Il comparente, della cui identità personale io notaro sono certo,

premette

- che per unanime accordo dell'organo amministrativo e di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, si è riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Esame ed approvazione per adeguamento dello statuto sociale alla normativa sulla riforma dello sport ai sensi del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 e successive modifiche ed integrazioni;

2) varie ed eventuali.

Tanto premesso e confermato, il comparente assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e, constatato che è presente l'intero capitale sociale in persona di esso medesimo presidente e del signor Romagnoli Gianluca, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26 dicembre 1977, titolari di una partecipazione di euro 5.000,00 ciascuno,

nonché l'organo amministrativo nella propria persona,

nessuno opponendosi alla trattazione di quanto sopra,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria, pone in discussione l'ordine del giorno ed invita me notaro a redigerne il relativo verbale.

Aderendo io notaro alla fattami richiesta, do atto di quanto segue.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra in assemblea le novità introdotte dalla riforma della normativa in tema di società sportive dilettantistiche, proponendo pertanto di adeguare lo statuto sociale a tale normativa, la quale richiede che lo statuto debba espressamente prevedere:

* la sede legale;

* l'indicazione della denominazione sociale, nella quale risulti la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica;

* l'indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive di-

DOTT. ALESSANDRO RICCIONI
NOTARO

CONTRADA DELLA ROSA , 18
FERRARA

TEL. 0532/ 212186- 200872

FAX 0532/ 205803

EMAIL: ariccioni@notariato.it

Registrato a FERRARA

li' 26/06/2024

n. 4549

Esatti

Iscritto li'

Registro Imprese

di FERRARA E RAVENNA

prot. 50050/2024

lettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

* l'attribuzione della rappresentanza legale;

* l'assenza di fini di lucro;

* l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

* le modalità di scioglimento;

* l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

A tal fine il presidente ha pertanto predisposto un nuovo testo di statuto, contenente tutte le prescrizioni di legge di cui sopra, che passa ad esaminare.

Indi l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo di statuto, come sopra illustrato dal presidente, portante gli adeguamenti come richiesti dalla succitata normativa; quale testo, previa lettura da me notaro datane in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore sedici e minuti trenta.

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a carico della società.

Il presente verbale, avente lo scopo di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, è esente da imposta di registro ai sensi dell'art.12, comma 2-bis di detto decreto.

Trattandosi di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI ed iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco lo firma a sensi di legge alle ore sedici e minuti trentacinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in fogli uno, per pagine quattro circa.

- Secchieri Stefano -

ALESSANDRO RICCIONI notaro

Statuto
della società a responsabilità limitata
"OLTRE MARE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA"

Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1) Denominazione sociale

1.1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "OLTRE MARE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La società, ove la legge lo consenta, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso, potrà usare la sigla: "OLTRE MARE S.S.D. A R.L.".

Articolo 2) Sede e domicilio dei soci

2.1. La sede della Società è in Ferrara (FE).

2.2 Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

2.3 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese, il quale potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) Oggetto sociale

3.1. La società, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021 con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline legate allo sport velico e alle discipline legate agli sport del mare, acquatiche e non, ad esse propedeutiche, in tutte le specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed anche a livello internazionale, con osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., della Federazione sportiva nazionale (FSN), della Disciplina sportiva associata (DSA) o dell'Ente di promozione sportiva (EPS) cui la società sia affiliata ed in particolare:

- attività subacquee: attività subacquee e nuoto pinnato, basket con le pinne (Finswimming Basket), fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l'ausilio delle pinne ed in immersione con autorespiratori (ARA), fotografia subacquea, hockey subacqueo, immersione in apnea, nuoto pinnato, orientamento subacqueo, pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), pesca in apnea, rugby subacqueo, safari fotosub, sport diving, tiro al bersaglio subacqueo, video subacqueo;
- attività subacquee, didattica subacquea, immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, attività di salvamento e soccorso su-

bacqueo;

- vela multiscafi;
- vela kiteboarding;
- vela tavole a vela;
- vela derive;
- vela barche a chiglia;
- vela monotipi;
- vela vele d'epoca;
- vela imbarcazioni a vela radiocomandate;
- vela attività motorie marinesche applicative alle discipline della vela.

3.2 In particolare la società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi sopra precisati, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della/e disciplina/e sopra indicata/e;
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, stages, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, campi scuola e campi sportivi attraverso soggiorni estivi e invernali, attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- promuovere e organizzare la formazione e la preparazione di squadre e atleti per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva in genere, tra i tesserati e la popolazione del territorio;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni e iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;
- curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività agonistico-sportive mediante appositi momenti e strumenti formativi-informativi nel corso dei programmi e delle iniziative previste per l'avvicinamento, l'esercizio e l'approfondimento sportivo;
- l'organizzazione di attività sportive e motorie di qualunque genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e iniziative sportive varie;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica di singoli (personal trainer) e preparazione atletica/training di gruppo.

3.3 Inoltre, potrà svolgere, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e relative norme attuative, in maniera secondaria e strumentale, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori attività:

- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature sportive;
- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma e la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;
- la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative

pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

- l'attività di sponsorizzazione e promo-pubblicitaria;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

3.4 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

3.5 La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 1615, 2561, 2562 e ss., cod. civ..

3.6 Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

3.7 Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

3.8 Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

3.9 La società non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

3.10 La società si conforma alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui intende affiliarsi.

3.11 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

3.12 La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dalla FSN, DSA e EPS.

3.13 Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4) Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 5.1) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.2) Variazione del capitale sociale: aumento

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoprate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3) Variazione del capitale sociale: riduzione

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 6) Apporti e finanziamenti dei soci

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero, finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di

partecipazione al capitale sociale e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ..

Articolo 7) Partecipazioni

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Articolo 8) Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

8.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci; nel caso di pluralità di eredi, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art.2468 ultimo comma codice civile.

Articolo 9) Recesso del socio

9.1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, in tutti i casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10) Rimborso della partecipazione del socio receduto

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

10.3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso, ovvero, lo scioglimento della società.

Articolo 11) Esclusione del socio

11.1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle FSN, DSA o EPS cui la società è affiliata, per

provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione o inabilitazione o l'assoggettamento ad amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ.

11.4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

11.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

Titolo III

Decisioni dei soci

Articolo 12) Organi sociali

12.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di revisione e controllo.

12.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.3. L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione ovvero i coamministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappre-

sentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 13) Diritto di voto

13.1. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

14) Decisioni dei soci

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società.

14.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

14.4. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.5. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 15) Assemblea dei soci - Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con posta certificata o con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società. Nell'av-

viso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione dell'assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno tre giorni prima dell'assemblea.

15.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea e verbale

16.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal coamministratore o consigliere più anziano: in mancanza l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale

16.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) Intervento in assemblea e rappresentanza

17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro Imprese.

17.2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 18) Audio/video assemblee

18.1 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 19) Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero, di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20.

19.3. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono es-

sere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Quorum deliberativi

20.1 Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 21.1) Struttura dell'organo amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

La loro revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, anche in caso di nomina a tempo determinato; nulla è dovuto a titolo di risarcimento al componente dell'organo amministrativo revocato, intendendosi l'assunzione dell'incarico come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e quindi come rinuncia all'eventuale risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Non possono inoltre essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate o enti di promozione sportiva cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono qualsiasi carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 21.2) Poteri

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, se previsto dal presente atto, alla riduzione del capitale nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c..

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segreta-

rio.

Articolo 21.3) Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta anche da uno solo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza dei componenti in carica.

Le disposizioni del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione di carica dei nuovi amministratori.

Articolo 21.4) Rappresentanza

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, salve le limitazioni eventualmente risultanti dall'atto di nomina.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati od al comitato esecutivo, se nominati, nonché al vice presidente, in caso di assenza od impedimento del presidente.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, il presente statuto o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c., con particolare riferimento all'obbligo di relazione al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei mesi. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla dele-

ga conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta ed, eventualmente, in via congiunta tra tutti o soltanto tra alcuni degli amministratori. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa all'assemblea dei soci.

Articolo 21.5) Compenso dell'organo amministrativo

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina ovvero annualmente con delibera dell'assemblea, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Gli emolumenti spettanti agli amministratori non potranno comunque essere superiori ai limiti indicati dall'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021.

Titolo V

Articolo 22) Organo di controllo

Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

Titolo VI

Bilancio

Articolo 23) Bilancio

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di Legge.

23.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364 cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.4. Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del Registro Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Articolo 24) Divieto di distribuzione degli utili

24.1 Considerata l'assenza di scopo di lucro della società e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

24.2 La società potrà comunque avvalersi di quanto indicato dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021.

Titolo VII

Articolo 25) Liquidazione della società

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata sportive dilettantistiche

25.2 L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

25.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 26) - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

26.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e salvo quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 36/2021.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 27) Clausola compromissoria

27.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la società aderisce..

Articolo 28) Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata e di società sportive dilettantistiche previste dal codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

- Secchieri Stefano -

ALESSANDRO RICCONI notaro

Copia conforme all'originale nei miei atti in fogli nove.
Ferrara,